

**- M&P Mobilità & Parcheggi Spa –
Settore Monumenti e Musei**

**“SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO
ALTO RISCHIO IN OCCASIONE EVENTI C/O
MOLE VANVITELLIANA”**

periodo 2021 - 2022

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE**

M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A.

X IL R.U.P.

(Dott.ssa Barbara Marchetti)

IL RESP. SETTORE GARE
DOTT. PAOLO PINO



Dicembre 2021

INDICE

ART. 1	OGGETTO DEL SERVIZIO.....	2
ART. 2	AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO.....	2
ART. 3	DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO.....	2
ART. 4	DURATA.....	4
ART. 5	OPZIONI E RINNOVI.....	4
ART. 6	SOPRALLUOGO.....	5
ART. 7	SUBAPPALTO.....	5
ART. 8	MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	6
ART. 9	REQUISITI	6
ART. 10	VERIFICA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO.....	7
ART. 11	FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	8
ART. 12	RESPONSABILITA’.....	8
ART. 13	RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO.....	9
ART. 14	ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.....	10
ART. 15	CODICE ETICO E ANTICORRUZIONE.....	11
ART. 16	FORO COMPETENTE.....	11
ART. 17	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	11
ART. 18	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELLE ESECUZIONI	11

ART. 01 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di vigilanza antincendio alto rischio principalmente presso la Mole Vanvitelliana, attualmente in gestione alla M&P Mobilità & Parcheggi Spa, e saltuariamente in altre location individuate di volta in volta dal committente, d'ora in poi per brevità denominata M&P Spa.

La M&P spa intende conferire tale servizio ad un operatore economico che possa essere di supporto per l'assolvimento dei servizi di vigilanza antincendio alto rischio in relazione agli adempimenti prescritti dai piani di emergenza e sanitari ed in base alle valutazioni che l'azienda effettuerà per la sicurezza e la prevenzione dei rischi.

Gli addetti che verranno incaricati sia in orario diurno che notturno dovranno essere adeguatamente formati e in possesso delle certificazioni di legge per svolgere i ruoli professionali di: Addetti Rischio elevato - Presidio in prevenzione incendio (ai sensi art. 37 comma 9 Dlgs 81/08 – art. 37 c. 9 d.lgs. 1939/06 e del DM. 10/03/1998);

Il suddetto servizio di vigilanza presso la Mole Vanvitelliana o altre location, oggetto del presente affidamento, sarà attivato su semplice richiesta da parte di M&P Spa durante la sua normale attività di gestione degli eventi presso il suddetto monumento qualora si determinino particolari esigenze che la M&P non sia in grado di soddisfare con l'ordinario utilizzo del proprio personale dipendente, sia per indisponibilità e/o insufficienza numerica dello stesso, sia nel caso in cui si determinino concomitanze di più eventi.

ART. 02 – AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO

L'importo complessivo stimato del servizio oggetto del presente affidamento è pari ad € **4.800,00. (euro quattromilaottocento/00) al netto dell’IVA** (oneri relativi alla sicurezza pari ad € 0,00)

Il suddetto importo contrattuale, calcolato in via presuntiva sulla base delle necessità della M&P, non sarà soggetto a revisione né ad adeguamento alcuno nel corso del periodo contrattuale.

Indicativamente e soltanto in via presuntiva, si specifica che tale importo è determinato, dall'utilizzo di n°120 moduli lavorativi da 4 ore ciascuno durante i 12 mesi di affidamento.

La Ditta affidataria dovrà provvedere ad espletare il servizio in piena autonomia sotto la propria diretta responsabilità, seguendo i programmi di lavoro preventivamente comunicati da M&P Spa; il servizio dovrà essere espletato dalla Ditta aggiudicataria sulla base delle necessità e delle richieste della M&P Spa

Si precisa che l'attività oggetto di affidamento potrebbe espletarsi con modalità non costante e con periodicità diverse nell'arco dell'anno, secondo le necessità della M&P Spa.

ART. 03 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il presente affidamento, sommariamente descritto negli artt. 1 e 2 del presente “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” di seguito per brevità denominato “C.S.A.”, ha per oggetto il servizio di vigilanza antincendio alto rischio presso la Mole Vanvitelliana, sita in Banchina Giovanni da Chio snc – Ancona.

Tale servizio potrà essere effettuato, a semplice richiesta da parte della M&P Spa, anche presso le sedi di proprietà ed in gestione della M&P Spa. La Ditta affidataria non potrà opporsi a tali richieste né potrà trarne vantaggio per richiedere revisioni e/o maggiorazioni dei prezzi stabiliti nel presente affidamento.

Sarà obbligo della Ditta affidataria dare piena e tempestiva informazione ad M&P Spa su eventuali problemi e/o ritardi fisici, logistici e tecnologici per possano volta per volta influire sul corretto svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento.

Vengono qui di seguito elencate, in modo esemplificativo ma non esaustivo, le figure professionali che sono richieste alla ditta affidataria:

- Addetti Rischio elevato - Presidio in prevenzione incendio (ai sensi art. 37 comma 9 dlgs 81/08 – art. 37 c. 9 d.lgs. 1939/06 e del DM. 10/03/1998);

Per tutti i servizi oggetto di affidamento durante il corso del periodo di vigenza del contratto, la Ditta affidataria dovrà essere preventivamente fornire al referente della M&P Spa il nome e cognome dell'addetto presente in struttura allegando il contatto telefonico e la copia dell'attestato della certificazione richiesta.

ART. 04 – DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto del presente affidamento avrà una durata massima di 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla data del perfezionamento o dalla data dell'esecuzione in via d'urgenza e comunque terminerà con l'esaurimento dell'importo contrattuale salvo i casi di cui all'art. 5 "Opzioni e rinnovo".

La M&P Spa, laddove ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'avvio del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'Art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

ART. 05 – OPZIONI E RINNOVO

Nel caso in cui al termine della validità temporale del contratto non fosse raggiunto un importo di almeno l'80%, dell'importo stabilito a contratto, la durata massima potrà essere prorogata a discrezione di M&P Spa di sei mesi, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D. Lgs 50/2016, per un valore pari al 10 (dieci) per cento del valore iniziale del contratto.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione committente per qualsiasi motivo può chiedere e il fornitore ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sull'ammontare dell'intero servizio fino alla concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta da parte del fornitore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. In caso d'aumento o diminuzione della fornitura entro i limiti suddetti (un quinto), potrà essere concesso un adeguato spostamento di sei mesi sul termine di ultimazione senza che l'Aggiudicatario possa avanzare diritti di sorta.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,

per una durata pari a 12 mesi, per un importo di € 4.800,00. (euro quattromilaottocento/00) al netto dell'IVA (oneri relativi alla sicurezza pari ad € 0,00) di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice (opzione di proroga tecnica) stimato in mesi 6. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs 50/16, **il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 9.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge (oneri relativi alla sicurezza pari ad € 0,00), come risultante dalla seguente somma:**

Importo affidamento	€ 4.800,00
Opzione di rinnovo affidamento	€ 4.800,00
Oneri relativi alla sicurezza	€ 0,00

ART. 06 – SOPRALLUOGO

La Ditta affidataria, in fase di perfezionamento del contratto, dovrà effettuare obbligatoriamente un sopralluogo per prendere visione dello stato dei luoghi in cui dovrà essere eseguito il servizio oggetto del presente affidamento, la verifica delle strade di accesso ai siti di cui all'art. 3 del presente "C.S.A", gli spazi di manovra e stazionamento degli automezzi aziendali utilizzati per l'esecuzione del servizio e tutto quanto necessario ai fini della verifica dell'idoneità delle attrezzature in dotazione per l'esecuzione del servizio richiesto nel presente "C.S.A". Durante il sopralluogo la Ditta affidataria dovrà inoltre prendere visione delle Ordinanze che regolano le attività di carico-scarico e sosta all'interno della Mole Vanvitelliana. Il sopralluogo dovrà essere effettuato personalmente dal Legale Rappresentante della Ditta affidataria o da persona munita di delega scritta. Il sopralluogo effettuato sarà certificato da apposito modulo controfirmato da un addetto delegato di M&P Spa e sarà parte integrante dei documenti a perfezionamento del contratto.

Il sopralluogo dovrà essere concordato ed effettuato esclusivamente nei giorni (esclusi giornate festive) e negli orari di seguito indicati:

dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ART. 07 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL SERVIZIO

E'vietata la cessione anche parziale del contratto e la M&P Spa non concederà alcuna autorizzazione al subappalto, tenendo anche conto delle disposizioni di cui al D.L. 113/2018, convertito con L. 132/2018.

In conformità a quanto stabilito all'art. 105, comma 3, lettera c-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si configureranno come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture, sottoscritti in epoca anteriore

all'affidamento del presente servizio. Tali contratti dovranno essere prodotti ad M&P Spa dalla Ditta affidataria in fase di perfezionamento del contratto.

ART. 08 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta affidataria dovrà provvedere a espletare il servizio in piena autonomia sotto la propria diretta responsabilità e con i propri mezzi secondo le indicazioni ed il programma comunicato da M&P Spa.

Nell'espletamento del servizio la Ditta affidataria dovrà impiegare personale idoneo, di provata capacità ed in numero sufficiente ad assicurare il preciso e puntuale rispetto delle attività necessarie agli eventi predisposti da M&P Spa e/o dagli organizzatori di tali eventi.

Dovrà essere dotato di tessere di riconoscimento, che dovranno essere tenute sempre in evidenza al fine di ridurre al massimo eventuali reclami; le tessere di riconoscimento dovranno contenere le generalità dell'addetto e l'indicazione del proprio datore di lavoro.

Gli automezzi per lo svolgimento del servizio sono a completo carico della Ditta affidataria e dovranno essere idonei all'ingresso all'interno di un bene architettonico vincolato come la Mole Vanvitelliana, nel pieno e totale rispetto delle Ordinanze comunali che regolano la mobilità e la sosta all'interno del suddetto monumento datate 17/09/2020 e 19/11/2020.

La Ditta affidataria potrà avvalersi di personale impiegato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., artt. 61 e segg. (cosiddetta "Legge Biagi") e dal D.Lgs. 81/2015 – artt. dal 30 al 40 -.

Il personale dovrà risultare regolarmente iscritto a libro matricola/Libro Unico del Lavoro o altrimenti si dovrà dichiarare che il lavoratore sia regolarmente assunto a mezzo di una società di somministrazione.

Il suddetto obbligo non sussiste qualora l'affidatario trattasi di associazione oppure onlus dove l'attività lavorativa viene prestata su base volontaria e senza scopo di lucro.

Il personale dovrà avere, oltre a provata idoneità professionale, anche un positivo profilo morale, comportamentale e di immagine atto a non risultare lesivo nei confronti sia del personale di M&P Spa sia dell'organizzatore di eventi, evitando ogni tipo di polemica; tutti i comportamenti del personale nei confronti del cliente finale dovranno essere improntati al più scrupoloso spirito di collaborazione e di correttezza professionale.

La Ditta affidataria si obbliga ad avvalersi di personale di fiducia, in modo che in nessun caso restino danneggiate o logorate le cose e i materiali oggetto delle prestazioni sotto pena dell'immediato risarcimento del danno; la Ditta affidataria dovrà altresì richiamare, ovvero adottare adeguati provvedimenti disciplinari, e, se del caso, sostituire i dipendenti che non dovessero tenere una condotta irreprensibile.

ART. 9 – REQUISITI

Per procedere all'affidamento ed al perfezionamento del contratto, la Ditta affidataria dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; oltre i requisiti di ordine generale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - professionale:

1. il personale utilizzato per i servizi oggetto del presente affidamento dovrà essere

munito delle attestazioni di legge (ove necessario) che documentino la formazione quali Addetti Rischio elevato - Presidio in prevenzione incendio (Attestazione frequenza corso di formazione ai sensi art. 37 comma 9 dlgs 81/08 – art. 37 c. 9 d.lgs. 1939/06 e del DM. 10/03/1998);

2. documento che attesti una adeguata organizzazione secondo quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”, nell’ambiente di lavoro, con i DVR aggiornati, con l’attestazione di dotazione di DPI e la dimostrazione di averli forniti al personale impiegato nel servizio, a seguito dovuta formazione;

La comprova dei suddetti requisiti dovrà essere effettuata durante la fase di perfezionamento del contratto.

ART. 10 – VERIFICA DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO SVOLTO

M&P Spa si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la qualità del servizio svolto. Il controllo si realizza mediante:

- studi sul rispetto dei tempi e delle scadenze dei servizi richiesti dalla M&P o dall’organizzatore di eventi;
- verifiche sul comportamento tenuto dagli operatori nei confronti degli organizzatori di eventi e sul rispetto delle normative sulla sicurezza anche relativamente all’utilizzo delle attrezzature, dei materiali e del vestiario;
- verifica delle segnalazioni effettuate dagli organizzatori di eventi in merito al servizio svolto.

La Ditta, ove necessario, si impegna a collaborare tempestivamente con M&P Spa, ad una fedele ricostruzione dei fatti e delle circostanze, finalizzata a fornire adeguate risposte ai reclami ed alle richieste di informazione inoltrate dagli organizzatori di eventi. Per questo motivo la Ditta dovrà essere in grado di identificare il tecnico specializzato che presterà servizi presso la M&P.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture riepilogative dovranno essere emesse posticipatamente con cadenza mensile sulla base dei servizi effettuati nel periodo di riferimento e saranno liquidate a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese; in esse dovranno essere indicate, distintamente ogni singola tipologia di servizio svolto.

ART. 12 – RESPONSABILITA'

La Ditta affidataria sarà responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento di quanto previsto nel presente “C.S.A.”, nelle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione del servizio affidato.

La Ditta affidataria sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni riportati ad M&P Spa ed ai terzi in dipendenza ed in occasione dell’espletamento del servizio ed a sollevare e a tenere

indenne la M&P Spa da ogni relativa richiesta; la Ditta sarà parimenti tenuta a rispondere dell'operato e del comportamento di tutto il personale impiegato.

La Ditta affidataria è tenuta ad adottare ogni misura di prevenzione e sicurezza in ragione della tipologia del servizio da espletare (D.Lgs. 81/2008).

La Ditta affidataria dovrà presentare, ai fini del perfezionamento del contratto, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile Verso Terzi a copertura dei rischi connessi all'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, La polizza di assicurazione deve avere un massimale per ogni sinistro di almeno € 500.000,00, con il limite di € 200.000,00 per ogni sinistro a persona e di € 500.000,00 per danni a cose o animali. Ai fini assicurativi la M&P Spa dovrà essere considerata fra i terzi.

La polizza dovrà avere durata corrispondente a quella dell'affidamento e comunque fino ad avvenuto rilascio di attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Le informazioni e i dati ricevuti per l'esecuzione del servizio e le ulteriori informazioni raccolte dagli addetti dell'Appaltatore, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di M&P Spa, né l'Appaltatore né i suoi singoli addetti possono farne alcun uso né divulgarli.

Ai sensi dell'articolo 103 bis c. 4 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., qualora la M&P Spa riscontrasse delle inadempienze alle prescrizioni ed agli obblighi contrattuali contenuti nel presente CSA e nei restanti documenti facenti parte integrante del presente affidamento da parte della Ditta affidataria, verranno applicate, previa contestazione scritta contenente l'esatta indicazione dell'inadempienza riscontrata, le penali previste nel suddetto art. 103 bis.

L'importo delle penali verrà detratto dagli importi dovuti alla Ditta nel periodo immediatamente successivo al verificarsi dell'inadempimento; qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale di ciascun lotto, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ART. 13 – RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la M&P Spa procederà alla risoluzione del contratto di appalto, qualora:

- a) dovesse riscontrare, a giudizio insindacabile della M&P Spa stessa, una grave inadempienza durante l'espletamento del servizio;
- b) dovesse riscontrare manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio;
- c) frode nell'esecuzione del servizio;
- d) dovesse applicare per la terza volta nell'arco della durata contrattuale una penale, a prescindere dalle motivazioni;
- e) il servizio dovesse essere reso in maniera insoddisfacente a seguito di inadempienze continue ancorché lievi, tenendo anche conto di quanto previsto all'art. 09 del presente "C.S.A";
- f) dovessero sopraggiungere disposizioni normative di impedimento alla prosecuzione del servizio;

- g) i servizi vengano svolti in modo da compromettere il buon nome della M&P Spa o non rispettando gli impegni contenuti nel presente “C.S.A.”;
- h) l’importo complessivo delle penali accumulate risulti superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale;
- i) dovesse riscontrare che la Ditta ha arbitrariamente concesso in subappalto alcune delle attività oggetto del servizio di cui trattasi.

In caso di anticipata risoluzione del rapporto la Ditta non avrà diritto ad alcun indennizzo di sorta ma dovrà risarcire la M&P Spa di tutti i danni cagionati nonché degli oneri che quest’ultima dovesse sostenere in conseguenza del nuovo affidamento del servizio. M&P Spa in caso di risoluzione anticipata del contratto procederà all’escussione della cauzione definitiva prodotta.

ART. 14 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Sono a totale carico della Ditta affidataria, oltre a tutti gli oneri derivanti dal presente “C.S.A.”, anche i seguenti:

- a) la Ditta affidataria, con riferimento al personale impiegato nell’esecuzione del contratto, dovrà applicare tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi di lavoro in vigore per il tempo in cui avrà validità il contratto. In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, la M&P Spa agirà ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, impiegato nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la M&P Spa tratterrà dal relativo pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi; verrà trattenuta una ritenuta dello 0,50% che verrà svincolata solo previo rilascio di regolare DURC. In caso di ritardo nel pagamento della retribuzione dovute al personale dipendente della Ditta impiegato nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento inviterà, per iscritto, la Ditta a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Qualora, entro il sopra citato termine, la Ditta non contesti formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la M&P Spa provvederà direttamente a pagare, anche in corso d’opera, ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta aggiudicataria.
- b) tutte le spese relative al contratto;
- c) tutte le tasse connesse al servizio espletato;
- d) l’adozione, nell’espletamento del servizio, di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per evitare danni di ogni e qualsiasi natura; di ogni eventuale danno a persone ed a cose sarà unica responsabile sia penalmente che civilmente.

L'eventuale inosservanza delle prescrizioni in questione si configura quale grave inadempimento e, quindi, quale causa di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

ART. 15 – CODICE ETICO E ANTICORRUZIONE

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la M&P Spa sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico adottato dalla M&P Spa stessa, ai sensi del D.Lgs. 08 Giugno 2011, n. 231 (disponibile sul sito internet www.anconaparcheggi.it) nonché da quanto prescritto dalla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

La risoluzione di ogni e qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del contratto e del presente Disciplinare sarà deferita all'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona.

In pendenza di eventuale giudizio la Ditta affidataria non potrà sospendere il servizio e non sarà sollevata da alcuno degli obblighi previsti nel presente "C.S.A."

ART. 17 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto nel presente "C.S.A", si farà espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché al D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per quanto ancora vigente alla data di indizione della procedura negoziata per l'affidamento del presente appalto, alla Legge 120/2020 e s.m.i., al D.L. 77/2021, nonché ad eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. se ed in quanto applicabili. In via residuale si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 18 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELLE ESECUZIONI

I ruoli di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore delle esecuzioni sono svolti dalla Dott.ssa Barbara Marchetti, Responsabile del Settore Monumenti e Musei. Il referente operativo per M&P Spa è sempre la Dott.ssa Barbara Marchetti, Responsabile del Settore Monumenti e Musei tel. 0712818647 – mail barbara.marchetti@anconaparcheggi.it. Per chiarimenti di natura amministrativa il referente è il Dott. Paolo Pingi, Responsabile del Settore Gare, tel. 335443777 – mail paolo.pingi@anconaparcheggi.it.
